

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Oggetto consiliare n. 6564

RELAZIONE

Il presente progetto di legge affronta le problematiche connesse al contenimento della spesa pubblica avuto a riferimento anche quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) emanata a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 11 della Legge 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003) e dell'art. 3, comma 60 della Legge 24/12/2003, n. 350 (Finanziaria 2004), nelle parti in cui si introducono rigide limitazioni alle Amministrazioni regionali in materia di assunzioni imponendo nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi fissati dallo Stato.

Nonostante la suddetta pronuncia, i limiti previsti dalla Legge 311/04 alle possibilità di effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato da parte delle Regioni nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'art. 1, comma 98 della citata legge hanno determinato la volontà di avviare un percorso legislativo teso a chiarire l'ambito entro cui la Regione, i relativi enti pubblici strumentali e le Aziende del Servizio sanitario regionale possono procedere in autonomia.

Nell'ambito della decisione a concorrere al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, relativamente alle risorse economiche da impiegare per il personale come fissati dalla normativa statale, il presente progetto di legge si pone come obiettivo quello di salvaguardare la programmazione delle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato per gli anni 2002 e 2003 già autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, ciò considerato che la stessa Legge 311/2004 fa salve le assunzioni autorizzate, per l'anno 2004, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2004.

Le misure proposte nel progetto di legge consentono di portare a compimento il rigoroso processo di razionalizzazione della struttura in corso già dall'inizio del 2002; in tale periodo le assunzioni a tempo indeterminato sono state estremamente limitate, proprio per permettere di assestare la struttura su condizioni di massima efficienza operativa e il migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Resta fermo l'impegno della Regione in sede di Conferenza unificata allo scopo di raggiungere l'accordo preliminare all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'art. 1, comma 98 della Legge 311/04.

Il fine di economicità viene perseguito anche mediante l'abrogazione dei limiti fissati dalla normativa regionale all'utilizzo delle graduatorie di procedure selettive.

Si propone, infine, di mettere a regime le disposizioni dettate dall'art. 6 della L.R. 4/03 (Concorso all'ottimale gestione dei processi di mobilità). A riguardo si precisa che la Legge 16/1/2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (collegato alla Finanziaria 2003) ha dato concreta attuazione al principio di economicità nella gestione del personale pubblico stabilendo che, in via preliminare all'indizione di concorsi pubblici, gli Enti locali e le Regioni debbano verificare la possibilità di dare copertura ai relativi posti mediante personale in disponibilità; laddove vi sia personale, lo Stato lo assegna agli Enti.

Già con la L.R. 4/03 la Regione aveva demandato alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la definizione di alcuni criteri che salvaguardassero la corrispondenza tra le professionalità ricercate e le eventuali unità presenti negli appositi elenchi. Poiché detta normativa era riferita all'anno 2003 e, in virtù della L.R. 28/03, all'anno 2004, si ritiene ora di salvaguardare in modo stabile la possibilità di precisare criteri di congruità nella coniugazione domanda-offerta. La struttura del progetto di legge si compone in un unico articolo.

Il primo comma delimita l'ambito di applicazione nei confronti della Regione, degli Enti strumentali e delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

Al secondo comma viene fatta salva la possibilità di impiegare per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato a partire dall'anno 2005 le risorse già autorizzate nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2003 e ancora disponibili. Analogamente per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), nel rispetto della normativa di riferimento, si consente l'utilizzo del non speso rispetto al programmato. Viene altresì demandata alla Giunta regionale la definizione di indirizzi applicativi entro cui gli Enti dipendenti possono assumere autonome determinazioni.

Al terzo comma, al fine di economicità sono soppressi i limiti fissati dalla normativa regionale per consentire il pieno utilizzo delle graduatorie di procedure selettive.

Al quarto comma, si salvaguarda in modo stabile la possibilità di adottare criteri di congruità nella coniugazione domanda-offerta già prevista dalla normativa regionale limitatamente agli anni 2003 e 2004.

L'ultimo comma dichiara la legge urgente.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Disposizioni in materia di spesa di personale

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi Enti pubblici strumentali e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 38, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 98 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.
3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive disposti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna".
4. Le disposizioni dell'articolo 6 della L.R. 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003), si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003.
5. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo 31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.